
DIRITTO ANNUALE 2010

SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO IMPRESE

Spettabile Impresa,

il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha fissato gli importi del diritto annuale ⁽¹⁾ dovuto alla Camera di Commercio per l'anno 2010 dalle imprese iscritte o annodate nella sezione speciale del Registro Imprese (decreto 22 dicembre 2009).

Il versamento deve essere eseguito **entro il 16 giugno 2010** in un'unica soluzione, **tramite modello di pagamento F24** esclusivamente in via telematica, eventualmente utilizzando in compensazione crediti derivanti da qualsiasi tributo e/o contributo.

È possibile pagare nei successivi trenta giorni maggiorando l'importo dello 0,40%.

tipologia di impresa	diritto dovuto per la sede principale
- IMPRESE INDIVIDUALI	€ 88,00
- SOCIETÀ SEMPLICI AGRICOLE	€ 88,00
- SOCIETÀ SEMPLICI (non agricole)	€ 144,00
- SOCIETÀ TRA AVVOCATI (art. 16 comma 2 del D. Lgs. 96/2001)	€ 170,00

UNITÀ LOCALI

Le imprese che esercitano l'attività economica anche con unità locali devono versare **per ciascuna di esse**, alla Camera di Commercio competente per territorio, **un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale**.

UNITÀ LOCALI O SEDI SECONDARIE DI IMPRESE AVENTI SEDE PRINCIPALE ALL'ESTERO

Per ogni unità locale o sede secondaria di impresa avente sede principale all'estero deve essere versato l'importo di **euro 110,00**.

MODALITÀ DI CALCOLO E ARROTONDAMENTO

Con nota 19230 del 3 marzo 2009 il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito indicazioni sul criterio di calcolo e di arrotondamento del diritto dovuto per le unità locali e della maggiorazione dello 0,40% da applicare al diritto in caso di pagamento nei trenta giorni successivi alla scadenza.

La nota ministeriale è consultabile sul sito internet www.bg.camcom.it al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Normativa.

¹ art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche.

TRASFERIMENTO DELLA SEDE IN ALTRA PROVINCIA

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto (per la sede) per l'anno 2010 è dovuto solo alla Camera di Commercio dove la sede risultava iscritta al 1° gennaio 2010.

! RAVVEDIMENTO OPEROSO DIRITTO ANNUALE 2009

Si ricorda che **le imprese che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuale 2009 possono avvalersi del ravvedimento operoso fino al 16 giugno 2010.**

Informazioni sul ravvedimento operoso sono consultabili sul sito internet www.bg.camcom.it al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Ravvedimento operoso.

SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso pagamento, verrà applicata una sanzione secondo le disposizioni di cui al decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive e del "Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni applicabili ai casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Bergamo".

La normativa di riferimento è consultabile sul sito internet www.bg.camcom.it al percorso >> Registri albi e ruoli >> Diritto annuale >> Normativa.

RILASCIO CERTIFICAZIONI

Si ricorda che dal 1° gennaio dell'anno successivo alla scadenza, **il rilascio delle certificazioni** da parte del Registro delle Imprese è **condizionato dall'avvenuto pagamento del diritto annuale.**

Per informazioni: sito internet www.bg.camcom.it – call center tel. 199113394 – ufficio Diritto Annuale tel. 0354225262/202 – fax 0354225203 – e-mail: diritto.annuale@bg.camcom.it.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Emanuele Prati

Bergamo, maggio 2010